

**Parti**

Ricorrente: Kreuzmayr GmbH

Convenuto: Finanzamt Linz

**Dispositivo**

- 1) *In circostanze come quelle del procedimento principale, l'articolo 32, primo comma, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, dev'essere interpretato nel senso che esso si applica alla seconda di due cessioni successive di un medesimo bene che hanno dato luogo ad un unico trasporto intracomunitario.*
- 2) *Qualora la seconda cessione di una catena di due successive cessioni, comportanti un unico trasporto intracomunitario, costituisca una cessione intracomunitaria, il principio di tutela del legittimo affidamento dev'essere interpretato nel senso che l'acquirente finale, che si è avvalso a torto di un diritto a detrazione dell'imposta sul valore aggiunto a monte, non può detrarre a titolo di imposta sul valore aggiunto a monte, l'imposta sul valore aggiunto versata al fornitore sulla sola base delle fatture trasmesse dall'operatore intermedio che ha conferito alla sua cessione un'erronea qualificazione.*

---

<sup>(1)</sup> GU C 95 del 27.3.2017.

---

**Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 21 febbraio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Peugeot Deutschland GmbH / Deutsche Umwelthilfe eV**

(Causa C-132/17) <sup>(1)</sup>

**(Rinvio pregiudiziale — Libera prestazione dei servizi — Direttiva 2010/13/UE — Definizioni — Nozione di «servizio di media audiovisivi» — Sfera di applicazione — Canale video pubblicitario per modelli di autovetture nuove disponibile su YouTube)**

(2018/C 134/13)

Lingua processuale: il tedesco

**Giudice del rinvio**

Bundesgerichtshof

**Parti**

Ricorrente: Peugeot Deutschland GmbH

Convenuta: Deutsche Umwelthilfe eV

**Dispositivo**

*L'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi), dev'essere interpretato nel senso che la definizione di «servizio di media audiovisivo» non comprende né un canale video, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, sul quale gli utenti di Internet possano consultare brevi video promozionali per modelli di autovetture nuove, né uno solo di tali video considerato separatamente.*

---

<sup>(1)</sup> GU C 213 del 3.7.2017.